

**TABELLA PAGA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI
ED IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2013**

LIVELLI	PAGA BASE	3° ELEM. PROV.LE	CONTIN- GENZA	TOTALE MENSILE
1° QUADRI	1.749,07	5,16	540,37	2.294,61
1° LIVELLO	1.575,56	5,16	537,52	2.118,24
2° LIVELLO	1.362,85	5,16	532,54	1.900,55
3° LIVELLO	1.164,87	5,16	527,90	1.697,94
4° LIVELLO	1.007,46	5,16	524,22	1.536,84
5° LIVELLO	910,18	5,16	521,94	1.437,29
6° LIVELLO	817,16	5,16	519,76	1.342,08
7° LIVELLO	704,74	5,16	517,51	1.227,42

Per gli autisti di camion di tutti i settori, commessi ed operai del settore ferro , metalli e dipendenti di macellerie , va aggiunta l'indennità speciale di euro 3,10 mensili.

E.d.r.sostitutivo: A decorrere dal 1° Gennaio 2000, l'azienda che ometta il versamento del contributo in favore dell' Ente bilaterale territoriale (fissato nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, su paga base e contingenza) è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di minimo di retribuzione e indennità di contingenza. Tale e.d.r. viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.

Elemento economico di garanzia : Ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori in inserimento in forza al 31 Ottobre 2013, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione di Novembre 2013, un elemento economico di garanzia, nei seguenti importi:

	Liv. 1Q., 1° e 2°	Liv. 3° e 4°	Liv. 5°, 6° e 7°
Aziende fino a 10 dipendenti	115	100	85
Aziende oltre 10 dipendenti	140	125	110

L'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° Gennaio 2011 - 31 Ottobre 2013 ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con criteri di proporzionalità.

L'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal C.c..n.l., erogato dopo il 1° Gennaio 2011.

N.B. I trattamenti economici di cui all'accordo del 17 Luglio 2008, sottoscritto da Confcommercio e Fisascat e Uiltucs, sono da considerarsi quali acconti sui futuri aumenti retributivi definitivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 1 della Costituzione.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello.

I livelli d'inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionalizzante per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell'apprendistato il livello d'inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello d'inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

DURATA DELL'APPRENDISTATO:

2° Livello mesi 48

3° Livello mesi 48

4° Livello mesi 48

5° Livello mesi 36

6° Livello mesi 24

FILCAMS - C.G.I.L.

FISASCAT-C.I.S.L.

UILTuCS - UIL